



Regolamento Studentato diffuso

(Emanato con Decreto Rettorale n. 80465 del 18 ottobre 2024)

Articolo 1 - Disposizioni generali

Articolo 2 - Tariffe

Articolo 3 - Modalità di assegnazione e consegna dell'alloggio

Articolo 4 - Deposito cauzionale

Articolo 5 - Norme di comportamento

Articolo 6 - Utilizzo della camera e degli spazi comuni

Articolo 7 - Danni

Articolo 8 - Pulizia della camera e degli spazi comuni

Articolo 9 - Tipologia di camere

Articolo 10 - Visitatori esterni

Articolo 11 - Verifiche e controlli

Articolo 12 - Servizio di accesso alla rete informatica

Articolo 13 - Riconsegna dell'alloggio e restituzione delle chiavi

Articolo 14 - Provvedimenti disciplinari

Articolo 15 - Sospensione provvisoria cautelare dall'utilizzo dell'alloggio

Articolo 16 - Esecuzione delle sanzioni

Articolo 17 - Obblighi di legge

Articolo 18 - Norma di rinvio



Articolo 1 - Disposizioni generali

1. Lo studentato diffuso denominato 'Studentato' (che può comprendere una sola o più strutture), considerato il D.M. del 26.2.2024 n. 481, è costituito da strutture abitative destinate ad ospitare le studentesse e gli studenti iscritte/i all'Università degli Studi di Camerino, le studentesse e gli studenti straniere/i aderenti ai programmi di scambio internazionali, i *visiting student* soggiornanti a Camerino per motivi di studio per partecipare a convegni e congressi organizzati dall'Ateneo o da Privati, nonché i docenti e i ricercatori invitati dai dipartimenti per tenere corsi, seminari, convegni e svolgere attività di ricerca. Nel periodo tra luglio e settembre, è possibile affittare le stanze dello Studentato a soggetti privati per periodi di vacanza.
2. I posti alloggio nello Studentato diffuso sono prioritariamente destinati a studenti beneficiari di interventi per il diritto allo studio.
3. Ai sensi del D.M 481/2024, una quota di posti (30%), è riservata alle studentesse e agli studenti assegnatarie/i di borse di studio ERDIS.
4. L'ammissione alle strutture ed ai servizi non è soggetta ad alcuna discriminazione di carattere religioso, politico o di nazionalità, mentre la possibilità di continuare ad usufruire è subordinata al rispetto delle norme di civile comportamento e di quanto contenuto nel presente Regolamento.
5. Il servizio viene erogato gratuitamente (in conto borsa di studio ERDIS) e a pagamento.

Articolo 2 - Tariffe

1. Le tariffe riservate agli studenti paganti e agli altri utenti sono indicate nei Bandi di concorso approvati per ciascun anno accademico.
2. La studentessa o lo studente è titolare del posto alloggio dalla data di assegnazione da parte dell'Ufficio competente di UNICAM e il pagamento della retta ha pari decorrenza.
3. La retta deve essere corrisposta mensilmente entro e non oltre i primi dieci giorni del mese di pertinenza. L'importo dovuto deve essere versato secondo le indicazioni del Bando.
4. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui al comma 3 sarà inviato un avviso di pagamento; nel caso in cui l'insolvenza perduri l'Ufficio competente, nei successivi 15 giorni, provvederà a bloccare la carriera della/o studentessa/studente e ad aprire un provvedimento disciplinare.
5. Nel caso in cui, nonostante i solleciti di cui al comma 4, perduri il mancato pagamento fino all'ultimo giorno del terzo mese (decorrente dal termine di cui al comma 3), si procederà alla revoca del posto alloggio, che sarà disposta con Provvedimento del Direttore Generale.
6. Per particolari motivazioni l'Ufficio competente può concedere su richiesta dell'interessato la rateizzazione degli importi dovuti fino a un massimo di 10 rate mensili di importo non inferiore a € 100,00; in caso di importo superiore a 2.000,00 euro può essere consentito un numero maggiore di rate; il mancato pagamento di quattro rate comporta la decadenza dal beneficio delle rate e l'obbligo del pagamento immediato in unica soluzione dell'importo residuo; le somme non saranno recuperate nel caso di decesso della/o studentessa/studente.



7. Al termine dell'anno accademico di riferimento, chi non avrà provveduto al pagamento delle pendenze non potrà inoltre ottenere il posto letto per l'anno accademico successivo, se eventualmente previsto dal Bando.
8. Nei periodi di temporanea chiusura delle strutture (festività natalizie e pasquali, calendario accademico) la retta alloggio mensile dovrà essere comunque corrisposta per intero.

Articolo 3 – Modalità di assegnazione e consegna dell'alloggio

1. Per le modalità di presentazione delle domande, la eventuale compilazione delle graduatorie, la loro pubblicazione, le modalità di accettazione del beneficio, la documentazione richiesta e il periodo di fruizione del servizio, si fa rinvio a quanto stabilito dal Bando di concorso.
2. I posti alloggio vengono assegnati dall'Ufficio competente con i criteri previsti dal Bando.
3. Il rapporto di ospitalità sorge al momento dell'ingresso nello Studentato. Contestualmente all'ingresso, l'assegnatario è tenuto senza riserve:
 - a sottoscrivere tutti i documenti predisposti per la presa in consegna dell'alloggio;
 - a prendere visione e sottoscrivere, per accettazione, il presente Regolamento e le norme di sicurezza riportate negli appositi stampati.

Articolo 4 – Deposito cauzionale

1. L'assegnatario di posto alloggio è tenuto al versamento di un deposito cauzionale infruttifero nell'importo e con le modalità previste dal Bando.
2. Il deposito cauzionale deve essere integrato per eventuali addebiti avvenuti nel corso dell'anno.
3. Il deposito cauzionale viene restituito, a prescindere dall'anno accademico in cui è stato versato, dopo la definitiva riconsegna dell'alloggio e della relativa chiave di accesso, previa verifica dello stato dello stesso (stanza e luoghi comuni) da parte di UNICAM e previa decurtazione:
 - delle spese sostenute per la riparazione di eventuali danneggiamenti arrecati e/o per la sostituzione di eventuali ammanchi;
 - delle somme relative alle sanzioni amministrative comminate ad UNICAM per il mancato rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata;
 - di qualsiasi altra somma di cui l'assegnatario sia debitore nei confronti di UNICAM (pagamento retta, revoca somme in conto borsa, ecc).
4. Il deposito cauzionale viene restituito tramite bonifico bancario sul conto indicato dall'assegnatario nella sua area riservata nel portale didattico.

Articolo 5 – Norme di comportamento

1. L'assegnatario dell'alloggio è tenuto:
 - a rispettare le norme prescritte dal presente Regolamento;
 - a mantenere un comportamento improntato al reciproco rispetto ed alla civile convivenza;
 - a mantenere in ordine e puliti la stanza che gli è stata assegnata e gli spazi comuni;



- a rispettare le disposizioni concernenti le misure di sicurezza e di prevenzione delle emergenze;
- a rispettare il divieto di fumo, che verrà sanzionato secondo la normativa vigente;
- a restituire l'alloggio nelle medesime condizioni della presa in consegna, salvo il naturale deperimento per l'uso;
- a segnalare immediatamente il furto o lo smarrimento o la scadenza del documento di identità fornito al momento dell'assegnazione ed a comunicare i dati del nuovo documento.

Articolo 6 - Utilizzo della camera e degli spazi comuni

1. L'assegnatario è responsabile della camera e dei beni in essa contenuti.
2. L'assegnatario si impegna a rispettare altresì tutti i beni immobili e mobili di uso comune. L'utilizzo degli spazi comuni è riservato agli assegnatari della residenza. Essi assumono la responsabilità personale e solidale per ammanchi e danni arrecati.
3. L'assegnatario non può in alcun caso cedere ad altri, neppure temporaneamente, l'uso del posto alloggio assegnato.
4. L'assegnatario dopo le ore 23.30 deve osservare il normale silenzio nelle camere e negli spazi comuni cessando tutte le attività che comportano la diffusione di rumori.
5. È vietata l'organizzazione di feste di qualsiasi genere. Eventuali rinfreschi ed iniziative di carattere ricreativo devono essere autorizzati dall'Ufficio competente, previa richiesta scritta, con la quale gli assegnatari si impegnano ad utilizzare i locali concessi nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento e di lasciarli in condizioni di pulizia e decoro.
6. Non è consentito l'utilizzo di stufe elettriche, piastre elettriche, forni, barbecue, fornelli a gas e ogni altro elettrodomestico da cucina, al di fuori delle apparecchiature predisposte o autorizzate dall'Ufficio competente.
7. I beni abbandonati negli spazi comuni di cui non è possibile individuare il proprietario verranno smaltiti secondo le modalità previste.
8. UNICAM non è responsabile del furto o del danneggiamento dei beni di qualsiasi genere di proprietà dell'assegnatario avvenuti all'interno dello Studentato.
9. L'uso della lavanderia è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.30. La stessa regola vale per l'asciugatura. L'utilizzo delle macchine deve seguire le regole stabilite all'interno dei locali.

Articolo 7 - Danni

1. L'assegnatario è tenuto a segnalare con sollecitudine al personale di UNICAM eventuali danni arrecati ed ogni situazione anomala che potrebbe arrecare pregiudizio allo Studentato.
2. In caso di danni o ammanchi su quanto assegnato al momento dell'accettazione del posto alloggio, l'assegnatario è tenuto a risarcire gli stessi corrispondendo gli importi quantificati dagli uffici competenti.
3. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche in caso di ammanchi o danneggiamenti dovuti a comportamenti dolosi o colposi rispetto a qualsiasi bene, impianto o parte della struttura presso cui l'assegnatario è alloggiato o altra struttura in cui sia presente al momento del danno avvenuto.
4. Per gli atti dannosi che si verificassero all'interno dello Studentato, la responsabilità penale è sempre personale. La responsabilità civile è personale allorché si identifichi il responsabile.

In caso contrario, tutti gli assegnatari della camera, dell'appartamento o dello Studentato dove l'evento dannoso si è verificato, sono ritenuti responsabili civili in solido, anche per danni arrecati da loro eventuali ospiti.

5. L'entità del risarcimento è pari ai costi effettivamente sostenuti da UNICAM per la riparazione del bene danneggiato o per l'acquisto in sostituzione del bene sottratto o non riparabile.
6. Il danno deve essere risarcito, entro quindici giorni dalla sua notifica, attraverso il pagamento della somma richiesta. In caso di mancato pagamento, si provvederà con il recupero forzoso del credito.

Articolo 8 - Pulizia della camera e degli spazi comuni

1. L'assegnatario è tenuto a mantenere in ordine e puliti sia la stanza assegnata che gli spazi comuni.
2. L'assegnatario è tenuto ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti nel suo alloggio e negli spazi comuni, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni comunali.
3. In caso di sanzioni amministrative derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni in materia, l'Ufficio competente si riserva la facoltà di rivalersi sul responsabile. Qualora non sia possibile imputare responsabilità individuali, ciascuno è considerato responsabile in solido assieme agli altri assegnatari della camera, dell'appartamento o dello Studentato.
4. Nel caso in cui gli occupanti non provvedano a tenere pulite le proprie camere e le parti comuni e le mantengano, invece, in stato di sporcizia, disordine ed incuria, tale da determinare problemi anche di natura igienico sanitaria, lasciandovi rifiuti o materiale di loro appartenenza, accertata tale situazione, a ogni occupante della camera, dell'appartamento o dello Studentato viene comminata una diffida con relativa sanzione pecuniaria pari ad euro 30,00; tale somma deve essere pagata entro quindici giorni dalla sua notifica ed in caso di mancato pagamento, si procederà con il recupero forzoso del credito e il blocco della carriera.

Articolo 9 - Tipologia delle camere

1. Le tipologie possibili di camere per lo studentato sono tre: singola, singola XL e doppia.
2. La camera singola prevede un solo posto letto e sarà assegnata ad una/un singola/o studentessa/studente individuata/o nelle modalità previste dal Bando.
3. La camera singola XL, di standard dimensionali pari a quelli delle camere doppie, prevede un secondo letto, di tipologia variabile (pieghevole, fisso, a scomparsa...) utilizzabile per ospitare saltuariamente una seconda persona. La permanenza di eventuali ospiti va notificata all'Ufficio competente almeno 7 giorni prima dell'arrivo, con successiva autorizzazione da parte dello stesso Ufficio. In ogni caso la camera viene assegnata ad una/un singola/o studentessa/studente, sempre individuata/o nelle modalità previste dal Bando, che sarà l'unica/o responsabile della camera assegnata e l'unica/o che avrà rapporti con UNICAM. Per nessun motivo UNICAM dovrà avere rapporti economici con gli eventuali ospiti saltuari poiché tale tipologia di camera rimane sempre quella di camera singola.



4. La camera doppia prevede due posti letto e sarà assegnata a due studentesse/studenti, individuate/i entrambi con le modalità previste dal Bando, che saranno titolari con UNICAM di due diversi contratti di assegnazione.
5. Per le relative tariffe si fa riferimento a quanto indicato all'art. 2 del suddetto Regolamento.

Articolo 10 - Visitatori esterni

1. L'assegnatario può ricevere nella camera o nell'appartamento visitatori previo consenso di tutti gli occupanti dell'alloggio. L'accesso di visitatori esterni è consentito dalle ore 09.00 alle ore 23.30.
2. Chiunque, non assegnatario di posto letto, venga sorpreso nelle strutture abitative nella fascia oraria compresa tra le ore 23.30 e le ore 09.00 viene considerato abusivo e, come tale, segnalato all'autorità di Pubblica Sicurezza. A carico dell'assegnatario che ne ha consentito l'accesso viene applicata una diffida con possibile sanzione pecuniaria pari ad euro 100,00.
3. L'accesso di minori è consentito, nell'orario sopra indicato, quando essi facciano parte del nucleo familiare dell'assegnatario e la responsabilità del minore ricade sullo stesso.

Articolo 11 - Verifiche e controlli

1. L'Ufficio competente si riserva il diritto di effettuare controlli nello Studentato in qualsiasi momento.
2. Per gli interventi richiesti dall'assegnatario o per le riparazioni straordinarie ed urgenti, l'accesso alle camere è consentito al personale preposto anche in assenza dell'assegnatario della camera.
3. Gli assegnatari non possono richiedere alle personali prestazioni che esulano dal normale lavoro assegnatogli, né tenere un comportamento irrispettoso nei confronti del medesimo.

Articolo 12 - Servizio di accesso alla rete informatica

1. Presso lo Studentato è possibile l'accesso alla rete informatica prevalentemente per motivi didattici.
2. L'accesso è subordinato all'utilizzo di username e password personali. Questi dati sono strettamente personali ed è vietato cederli ad altri ospiti.
3. L'accesso è regolamentato dal GARR tramite le Acceptable Use Policy (<https://www.garr.it/it/regole-di-utilizzo-della-rete-aup>) che gli utenti accettano al rilascio dell'account istituzionale.
4. È vietato:
 - utilizzare il servizio informatico per scaricare o visualizzare in streaming materiali coperto da copyright;
 - accedere a siti illegali;
 - mettere in condivisione o scaricare file tramite programmi peer to peer (emule, torrent, ecc.);
 - utilizzare il proprio dispositivo come hotspot per concedere la connessione internet ad altri studenti;



- collegare alla rete un proprio router.

Articolo 13 - Riconsegna dell'alloggio e restituzione delle chiavi

1. L'assegnatario, al termine del periodo di assegnazione, dovrà riconsegnare il posto alloggio nelle medesime condizioni della presa in consegna, salvo il naturale deperimento.
2. L'assegnatario si impegna a comunicare la data di rilascio del posto alloggio con un preavviso minimo di 15 giorni e ciò al fine di programmare un sopralluogo congiunto con il personale dell'Ufficio competente.
3. L'assegnatario può essere dimesso per morosità, per decadenza, per motivi disciplinari.
4. La riconsegna effettiva del posto alloggio si ha esclusivamente al momento della restituzione della chiave della stanza e del tesserino di ingresso allo Studentato.
5. I locali in uso devono essere restituiti liberi da ogni effetto personale ed in condizioni di pulizia e decoro. In caso contrario viene trattenuto dal deposito cauzionale l'importo necessario a coprire le spese per le pulizie necessarie.
6. Nel caso in cui la studentessa o lo studente non più assegnatario non ritiri i propri effetti personali al momento della riconsegna o qualora li lasci nella stanza che ha occupato o comunque nello Studentato, l'Ufficio competente, dopo averlo invitato al ritiro entro dieci giorni, in caso di inadempimento, provvede allo smaltimento del materiale senza che si possa avanzare alcuna pretesa.

Articolo 14 - Provvedimenti disciplinari

1. L'assegnatario che contravviene alle disposizioni previste dal presente Regolamento o che comunque commette atti pregiudizievoli per il corretto funzionamento dello Studentato è soggetto, a seconda della gravità dei fatti, alle seguenti sanzioni:
 - diffida con sanzione pecuniaria di euro 30,00;
 - diffida con sanzione pecuniaria di euro 100,00;
 - sospensione dal servizio abitativo con sanzione pecuniaria di euro 100,00;
 - revoca del servizio abitativo per l'anno accademico in corso con estensione all'anno accademico successivo.
2. La diffida consiste in una contestazione scritta con applicazione di una sanzione pecuniaria. La diffida con sanzione pecuniaria di euro 30,00 viene disposta nei seguenti casi:
 - tenere un comportamento tale da disturbare lo studio e il riposo degli altri assegnatari (in particolare dalle ore 23:30 alle ore 09:00);
 - praticare giochi d'azzardo all'interno dello Studentato;
 - infiggere ferri, chiodi, ganci e simili, imbrattare o effettuare disegni e scritte sulle pareti interne ed esterne;
 - applicare adesivi o affiggere poster con qualsiasi tipo di materiale su pareti, porte o arredi;
 - depositare immondizia, anche temporaneamente, all'interno dell'alloggio o delle parti comuni;
 - mancato rispetto delle modalità e delle tempistiche relative alla raccolta differenziata;
 - mantenere la propria stanza o i luoghi comuni in stato di disordine, sporcizia e degrado;

- lasciare stoviglie sporche o resti di cibi e bevande nei locali cucina e negli altri ambienti comuni;
 - utilizzare strumenti musicali, apparecchi radio, televisori ed impianti hi-fi in modo assordante e fastidioso;
 - spostare o introdurre mobili ed attrezzature di qualunque tipo nei luoghi comuni e nelle stanze;
 - procedere a smontaggi o modifiche degli arredi e dei materiali in dotazione;
 - eseguire interventi di riparazione o manutenzione non autorizzati;
 - introdurre ed utilizzare elettrodomestici, al di fuori delle apparecchiature predisposte o autorizzate dall'Ufficio competente;
 - gettare oggetti, sostanze ostruenti o comunque dannose per il funzionamento degli impianti negli scarichi dei bagni e dei lavandini;
 - consentire l'ingresso nelle strutture ad estranei o ad altri studenti al di fuori di quanto consentito dal presente Regolamento;
 - contravvenire alle norme del regolamento di condominio, ove esistente.
3. La diffida con sanzione pecuniaria di euro 100,00 viene disposta nei seguenti casi:
- tenere animali nei locali dello Studentato e nelle aree esterne ad esse connesse, ad eccezione di cani guida per non vedenti;
 - rinvenimento all'interno dell'alloggio di stufe elettriche, piastre elettriche, forni, fornelli a gas ed ogni altro elettrodomestico da cucina, al di fuori delle apparecchiature predisposte o autorizzate dall'Ufficio competente;
 - allestire ed utilizzare barbecue nei balconi o in qualsiasi altro spazio aperto;
 - far pernottare estranei o altre/i studentesse/studenti nella propria camera, salvo coloro che sono comunicati con preavviso di almeno 7 giorni e autorizzati dall'Ufficio competente;
 - far pernottare estranei o altre/i studentesse/studenti nella camera di colleghi assenti;
 - cedere la propria camera o quella di colleghi assenti ad altre/i studentesse/studenti o ad estranei;
 - organizzare o partecipare a feste di qualsiasi genere al di fuori delle occasioni espressamente previste ed eventualmente autorizzate dall'Ufficio competente;
 - cedere o effettuare duplicati delle chiavi ricevute in consegna;
 - cedere ad altre/i studentesse/studenti o estranei il proprio tesserino magnetico, ove presente;
 - manomettere, modificare o usare in modo improprio gli impianti di sicurezza, quali estintori, rilevatori di fumo, segnaletica, planimetrie ed uscite di sicurezza;
 - reiterazione di una delle cause che hanno comportato una diffida con sanzione pecuniaria di euro 30,00.
4. La sospensione dal servizio abitativo con sanzione pecuniaria di euro 100,00 consiste nella perdita temporanea del beneficio del servizio abitativo fino ad un massimo di sessanta giorni. Essa è disposta nei seguenti casi:
- mancata integrazione del deposito cauzionale;
 - comportamenti molesti nei confronti delle/degli altre/i studentesse/studenti o del personale di UNICAM (es: episodi di aggressione, violenza fisica e psicologica, episodi di stalking, ecc.);
 - violazione degli obblighi di comportamento che provochino grave danno a UNICAM o a terzi;

- danneggiamento volontario di beni mobili e immobili;
 - reiterazione di una delle cause che hanno comportato una diffida con sanzione pecuniaria di euro 100,00 con esclusione della reiterazione nell'utilizzo di stufe elettriche, piastre elettriche, forni, fornelli a gas per le quali si passa direttamente alla revoca del beneficio del servizio abitativo come da paragrafo che segue.
5. La revoca consiste nella perdita del beneficio del servizio abitativo per l'anno accademico in corso, con estensione all'anno accademico successivo. Essa è disposta nei seguenti casi:
- mancato pagamento della retta di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5;
 - reiterazione nel rinvenimento all'interno dell'alloggio di stufe elettriche, piastre elettriche, forni, fornelli a gas ed ogni altro elettrodomestico da cucina, al di fuori delle apparecchiature predisposte o autorizzate da UNICAM;
 - comportamenti aggressivi nei confronti di altre/i studentesse/studenti o del personale di UNICAM (es: episodi di aggressione, violenza fisica e psicologica, episodi di stalking, ecc.);
 - introduzione o detenzione nello Studentato di armi di qualsiasi genere, di materiali esplosivi o infiammabili e di sostanze stupefacenti;
 - violazioni che costituiscano pericolo per gli ospiti o per terzi o contrarie all'ordine pubblico;
 - reiterazione di una delle cause che hanno comportato una sospensione dal servizio abitativo con sanzione pecuniaria di euro 100,00.
6. Nell'eventualità di emergenze sanitarie di carattere nazionale e/o locale e per l'intera durata delle stesse, la sanzione della perdita del beneficio del servizio abitativo per l'anno accademico in corso, con estensione all'anno accademico successivo, si applica alla prima reiterazione di comportamenti che possano in qualche modo mettere a repentaglio la salute e l'incolumità degli altri residenti.
7. Nei casi non elencati nei precedenti commi, la sanzione verrà determinata con provvedimento del Direttore Generale.

Articolo 15 - Sospensione provvisoria cautelare dall'utilizzo dell'alloggio

1. La sospensione provvisoria cautelare consiste nell'allontanamento temporaneo dell'assegnatario dallo Studentato conseguenza di comportamenti che costituiscono grave ed immediato pericolo per l'incolumità e la sicurezza degli ospiti o di terzi. La sospensione è disposta con provvedimento del Direttore Generale.

Articolo 16 - Esecuzione delle sanzioni

1. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 saranno adottati dal Responsabile dell'Area Servizi agli Studenti di UNICAM, mentre i provvedimenti disciplinari di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo saranno adottati seguendo quanto previsto dal Regolamento sul procedimento disciplinare nei confronti di studentesse/studenti di UNICAM emanato con D.R. 191/2024.
2. Le sanzioni devono essere pagate entro quindici giorni dalla data di notifica della sanzione stessa, effettuando il versamento secondo le indicazioni dell'Ufficio competente. Nei casi sopra descritti, qualora le sanzioni pecuniarie applicate non venissero pagate nelle somme,



nei modi e nei tempi indicati, l'assegnatario risulterà inadempiente, la carriera verrà bloccata e verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 17 - Obblighi di legge

1. Nel caso in cui l'assegnatario del posto alloggio tenga comportamenti passibili di sanzioni penali o amministrative, l'Ufficio competente provvederà, senza alcun preavviso, a sporgere denuncia alle Autorità competenti.

Articolo 18 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nei precedenti articoli si fa rinvio ai Bandi di concorso ed alla normativa vigente in materia.